



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**UFFICIO STAZIONE UNICA APPALTANTE**

**DECRETO PRESIDENZIALE**

---

**n. 204 del 12/11/2024**

**Oggetto:** CONVENZIONE OPERATIVA PER LA DEFINIZIONE DELLE FORME DI COLLABORAZIONE, SUPPORTO E FORMAZIONE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PARMA CON LA STAZIONE UNICA APPALTANTE GESTITA DALL'UNIONE DELLE VALLI DEL TARO E DEL CENO. APPROVAZIONE.

**PREMESSO**

Che con Decreto del Presidente n. 230 del 17/11/2020, è stato approvato l'organigramma generale dell'Ente avente decorrenza 1/1/2021, modificato da ultimo con Decreto n. 282 del 28/12/2023;

Che con Determina n. 1645 del 24/12/2020 è stato approvato il relativo funzionigramma, da ultimo aggiornato con determina n. 1398 del 29/09/2023, integrata con determina n. 1434 del 05/10/2023;

Che con Decreto del Presidente n. 195 del 31/10/2024 è stato attribuito l'incarico di direzione del Servizio "AFFARI GENERALI- STAZIONE UNICA APPALTANTE - RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA /RPCT)".

**VISTI**

La delibera di Consiglio n. 43 dell'11/12/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026 che incorpora tra l'altro il Programma Triennale dei lavori pubblici 2024 - 2026 ed il relativo elenco annuale 2024, il Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2024-2026, il Piano delle Alienazioni e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare per il triennio 2024 – 2026, nonché la programmazione delle risorse finanziarie da destinare al Piano dei Fabbisogni del Personale;

la delibera di Consiglio n. 45 del 21/12/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024 – 2026

il decreto del Presidente n. 9 del 19/01/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024 – 2026;

il Decreto del Presidente n. 16 del 31/01/2024, successivamente aggiornato con decreto del Presidente n. 169 del 27/09/2024, di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2024 – 2026 il quale comprende tra le altre la sottosezione del Piano Triennale di Fabbisogno di Personale nonché delle azioni positive.

#### CONSIDERATO

Che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 24 settembre 2024 è stata approvata la Convenzione quadro per la gestione del servizio di Stazione Unica Appaltante;

Che in particolare l'art. 13 comma 7 della Convenzione quadro prevede la possibilità per l'Amministrazione Provinciale "..... di concordare con le Unioni della Provincia di Parma forme di collaborazione operativa diversificate e calibrate sulla peculiarità e delle condizioni operative di volta in volta accertate con riguardo in particolare all'attuazione del PNRR".

Che con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 55 del 19 settembre 2024, trasmessa in data 30 ottobre 2024, l'Unione delle Valli Taro e Ceno ha approvato la convenzione con la Provincia di Parma per ottenere attività di supporto e formazione a favore della Stazione Unica Appaltante gestita dall'Unione Medesima a norma dell'art. 13 della convenzione quadro sopra menzionata;

VISTO il testo approvato dall'Unione ed allegato sub 1 al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale e dato atto che i contenuti di questo ancorchè condivisi prima dell'adozione della convenzione quadro sono con questa pienamente coerenti e compatibili;

VISTO il parere favorevole del Dirigente responsabile in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere del Dirigente del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

#### DECRETA

DI APPROVARE la bozza di convenzione per la definizione delle forme di collaborazione, supporto e formazione della Stazione Unica Appaltante Provincia di Parma con La Stazione Unica Appaltante gestita dall'Unione delle Valli del taro e del Ceno;

che la somma complessiva di euro 6.000,00, quale contributo da versarsi *una tantum* relativamente all'anno 2024, sul Capitolo 111300111600/0: RIMBORSI DA COMUNI PER SERVIZI PRESTATI DALLA SUA del bilancio di previsione 2024 - 2026, annualità 2024;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art.33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Presidente  
(FADDA ALESSANDRO)  
con firma digitale

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE E LA PROVINCIA DI PARMA PER ATTIVITA' DI  
SUPPORTO E FORMAZIONE A FAVORE DELLA STAZIONE UNICA  
APPALTANTE DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO**

**PREMESSO**

che l'art. 1, commi 88 ed 89, della legge 7 aprile 2014 n. 56, assegna alla Provincia il ruolo di supporto tecnico ed amministrativo a favore dei Comuni del territorio e delle loro forme aggregative con riguardo in particolare alle procedure selettive ed a quelle di affidamento dei contratti pubblici;

che l'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazioni, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

che L'Unione dei comuni delle valli Taro e Ceno intendono sviluppare i rapporti di collaborazione anche al fine di valorizzare le risorse umane interne e sfruttare gli strumenti tecnologici in dotazione;

Che peraltro l'azione di supporto della Provincia non si traduce in un trasferimento di funzione ma unicamente un'attività di tipo istruttorio e consulenziale volta ad agevolare la funzione gestionale del personale direttivo dell'Unione;

che a tale fine occorre formalizzare gli impegni reciproci in un accordo convenzionale stipulato a norma dell'art. 43 della legge 30 dicembre 1997 n. 449 ;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

**Tra Unione Dei comuni delle Vali Taro e Ceno (di seguito Unione)**

**E**

**Provincia di Parma (di seguito Provincia)**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Capo I**

**Principi ed obiettivi**

**Articolo 1 - Oggetto e finalità della Convenzione**

1. La presente convenzione disciplina le forme e gli ambiti di collaborazione tra l'Unione e la Provincia per il periodo 2024-2025-2026
2. Le parti con la stipulazione della presente convenzione perseguono la finalità di
  - a. valorizzare il ruolo della Provincia di ente di supporto per le amministrazioni locali del territorio;
  - b. valorizzare il ruolo dell'unione di ente di aggregazione delle funzioni ed erogazione integrata dei servizi a favore della comunità della montagna est dell'appennino parmense;
  - c. garantire il ruolo del comune di primo interlocutore della comunità locale compresa nel proprio territorio;

- d. ottimizzare e specializzare le risorse umane a disposizione degli enti attraverso la reciproca prestazione di servizi ed attività nei modi e forme indicati nella presente convenzione;
  - e. razionalizzare ed ottimizzare l'impiego delle dotazioni informatiche a disposizione;
3. La convenzione comprende il supporto giuridico amministrativo da parte della SUA provinciale alla gestione della Centrale Unica di Committenza dell'Unione (di seguito C.U.C.).
  4. L'Unione senza ulteriori oneri partecipa all'attività formativa permanente organizzata dalla SUA della Provincia.
  5. La collaborazione si esplica in forme di supporto e consulenza operativa ovvero del trasferimento della funzione.

### **Stazione Unica Appaltante**

#### **Articolo 2- Oggetto finalità e principi della Collaborazione**

1. Il presente capo regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia e la CUC dell'Unione ed identifica il ruolo ed i compiti di ciascuno dei soggetti citati nell'ambito delle fasi di programmazione ed affidamento dei contratti pubblici.
2. La collaborazione è ispirata al principio di autonomia programmatica dei comuni nell'ambito della definizione dei fabbisogni allo scopo di assicurare la permanenza i capo ai comuni della funzione individuazione dei bisogni da soddisfare e delle relative priorità di intervento.
3. La collaborazione nell'ambito dell'attività di affidamento dei contratti pubblici persegue le seguenti finalità:
  - a. ottimizzare l'impiego delle professionalità e delle risorse umane già presenti negli enti aderenti;
  - b. facilitare la formazione di prassi comuni nella stesura dei documenti progettuali e di gara.
  - c. ottimizzare il sistema degli acquisti di lavori beni e servizi promuovendo l'indizione di procedure di affidamento uniche.

#### **Articolo 3– Ambito di applicazione**

1. La collaborazione comprende tutte le procedure disciplinate dal codice dei Contratti, inclusi i contratti di partenariato.
2. La presente convenzione non opera:
  - a. nell'ambito degli affidamenti diretti disposti a norma dell'art. 36 comma 2 lett a) e b) del codice contratti ovvero delle disposizioni del tempo vigenti;
  - b. per l'adesione alle convenzioni proposte da Consip o dalla centrale di Committenza regionale Intercent-er;
  - c. per l'affidamento di prestazioni ed incarichi professionali disposti a norma dell'art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001;
  - d. per l'individuazione dei soggetti nell'ambito delle procedure di coprogettazione e coprogrammazione di cui all'art. 55 del d.lgs. 117/2017.
  - e. per procedure di alienazione e concessione di beni.

3. per le procedure di cui alla lettera e) del comma precedente possono essere stipulati accordi specifici di collaborazione ovvero formulate richieste specifiche di supporto nei limiti della competenza del personale della Provincia.
4. L'Unione può inoltre richiedere la collaborazione della Provincia per la gestione delle procedure di selezione dei soggetti del terzo settore a norma dell'art. 56 del d.lgs. 117/2017.

#### **Articolo 4- Compiti dei comuni aderenti alla CUC e garantiti da questa ultima.**

1. I comuni aderenti rimangono amministrazioni aggiudicatrici e rimangono titolari delle funzioni definite dal "Protocollo di funzionamento della Centrale Unica di Committenza", che regola le attività ed i rapporti tra CUC e servizi comunali per le procedure di affidamenti di contratti pubblici.
2. gli atti afferenti alle procedure di gara sono imputati alla CUC dell'Unione.
3. La CUC e la SUA potranno svolgere attività di supporto per conto dei comuni per la verifica della documentazione contrattuale e progettuale da porre a corredo della procedura di affidamento.

#### **Articolo 5 - Compiti della CUC.**

1. La CUC svolge le seguenti funzioni:
  - a. Supporto e collaborazione nell'attività di programmazione dei comuni di aderenti all'Unione;
  - b. redazione ed approvazione di un programma annuale delle procedure di affidamento sentiti i comuni aderenti e la SUA provinciale;
  - c. emissione della determinazione di approvazione del bando ed indizione della procedura;
  - d. acquisizione del C.I.G. principale;
  - e. approvazione dei documenti di gara contenenti:
    - i. gli elementi di qualificazione degli operatori economici;
    - ii. la definizione del criterio di aggiudicazione;
    - iii. termini di ricezione delle offerte;
  - f. approvazione dei bandi e/o della documentazione inerente la procedura di gara – comprese tutte le attività inerenti la pubblicità legale;
  - g. gestione delle procedure di affidamento mediante l'utilizzo della piattaforma SATER ovvero delle piattaforme del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
  - h. supporto all'attività della commissione giudicatrice anche per le seguenti fasi:
    - i. verbalizzante nella fase di valutazione delle offerte tecniche (da svolgersi in seduta riservata);
    - ii. supporto alla commissione nella gestione delle funzionalità della Piattaforma di negoziazione;
  - i. Supporto al RUP nella fase di verifica di congruità del prezzo e/o della Manodopera per gli appalti da aggiudicare al massimo ribasso;
  - j. emissione della determinazione di aggiudicazione definitiva condizionata e della dichiarazione di sua efficacia;
  - k. gestione delle comunicazioni previste dal Dlgs. N.36/2023 nonché gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti di gara;
  - l. gestione delle comunicazioni con ANAC e con gli organismi da questa dipendenti per le fasi relative al procedimento di gara e fino all'aggiudicazione definitiva del contratto;

2. Tutti gli atti relativi al procedimento di gara sono imputati alla CUC ma sono assunti nell'interesse del comune destinato a stipulare in contratto il quale deve essere sempre espressamente individuato.

#### **Articolo 7 - Compiti della SUA**

1. La SUA interviene nelle attività successive all'approvazione del progetto ed inerenti la fase di individuazione del contraente.
2. In particolare la sua svolge le seguenti attività:
  - a. Verifica e validazione dei bandi e disciplinari di gara;
  - b. supporto giuridico in tutte le fasi di svolgimento della gara con riguardo sia all'utilizzo delle piattaforme di negoziazione che all'individuazione delle scelte inerenti l'ammissione dei concorrenti ed in generale alla valutazione delle problematiche di tipo giuridico che si manifestano in sede di gara;
  - c. supporto nella verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara tramite il sistema FVOE di ANAC
  - d. supporto nell'acquisizione delle certificazioni antimafia;
3. La SUA inoltre affianca i comuni nella redazione della documentazione incidente sulla gara a richiesta di questi ultimi.
4. La SUA, per lo svolgimento del servizio, si avvale di personale proprio nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti.
5. La SUA estende al personale della CUC dell'Unione Taro Ceno la partecipazione agli incontri formativi comprese nel piano di formazione permanente organizzato e finanziato dalla Provincia con parte delle risorse provenienti dall'attività di supporto ed affidamento.

### **Capo III**

#### **Rapporti finanziari e forme organizzative**

##### **Articolo 8– Aspetti finanziari**

1. Il supporto fornito dalla Provincia all'Unione il supporto giuridico e le attività inerenti l'affidamento dei contratti pubblici è remunerato per la somma forfettaria complessiva di € 6.000,00 annui:
2. Le somme sono erogate con le seguenti modalità;
  - a. acconto dell'annualità pari al 50% entro il 31 luglio di ciascun anno,
  - b. saldo dell'annualità pari al rimanente 50% entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
3. Gli importi di cui sopra potranno essere variati tramite accordo tra le parti che preveda l'incremento o la diminuzione delle attività svolte nell'ambito della presente convenzione; tali accordi dovranno essere presi su istanza di una delle due parti da presentarsi entro 3 mesi dalla fine dell'anno finanziario e conclusi tramite atto di integrazione della presente convenzione da concludersi entro l'inizio dell'anno finanziario successivo e saranno valevoli dall'anno finanziario successivo.
4. Per le finalità di cui all'art. 2 comma 1 della presente convenzione le parti si incontrano con cedenza semestrale per valutare possibili adeguamenti, miglioramenti ed ampliamenti dell'ambito della collaborazione.

##### **Articolo 9 – Risorse umane**

1. Il personale della Provincia e dell'Unione coinvolto nell'attuazione della presente convenzione sarà individuato con determinazione dei rispettivi responsabili degli uffici coinvolti dei rispettivi enti. Nello stesso atto, sono indicate attività ed obblighi dei dipendenti individuati.

#### **Articolo 10 – Tutela della privacy**

- 1 Per quanto riguarda il trattamento di dati personali necessari per lo svolgimento delle funzioni di supporto all'Unione da parte della Provincia oggetto della presente, L'Unione provvede a nominare la Provincia, nonché i soggetti esterni dei quali la Provincia si avvale, quali responsabili esterni del trattamento dei dati. I riferimenti degli eventuali soggetti esterni saranno tempestivamente comunicati dalla Provincia con separate note.

#### **Articolo 11 - forme di consultazione**

1. Il Presidente della Provincia ed il Presidente dell'Unione si incontrano almeno 1 volta all'anno al fine di valutare la qualità delle prestazioni e le possibilità di estensione delle attività convenzionate.
2. I responsabili dei servizi coinvolti verificano in linea tecnica il rispetto degli impegni reciproci e degli standard prestazionali con cadenza semestrale e relazionano ai vertici amministrativi l'esito delle verifiche.

### **Capo IV**

#### **Disposizioni Finali**

#### **Articolo 12 durata della Convenzione e recesso**

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2026.
2. Alla scadenza la convenzione può essere rinnovata previa deliberazione del consiglio degli enti stipulati.
3. Ciascuna delle parti può recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di almeno sei mesi, previa regolazione di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti.
4. In caso di recesso i procedimenti di gara in corso già affidati alla SUA della Provincia devono essere completati.

#### **Articolo 13 Gestione dei contenziosi in materia di procedure di affidamento**

1. La legittimazione passiva in caso di contenzioso è riferita alla CUC cui sono imputati gli atti di gara.
2. La SUA garantisce alla CUC il supporto giuridico amministrativo per la valutazione della documentazione e collabora con il Legale da questa eventualmente incaricato per la migliore definizione della difesa dell'Amministrazione.
3. I comuni aderenti valutano in autonomia l'opportunità di costituirsi o meno in giudizio.

#### **Articolo 14 Contenzioso relativo alla Convenzione**

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo

di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, il foro competente è quello di Parma.

**Il Responsabile CUC**  
**(Ing. Alberto Gedda )**

**Stazione Unica Appaltante**  
**(Dott. Ugo Giudice)**



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO STAZIONE UNICA APPALTANTE

**PARERE di REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. **3896 /2024** ad oggetto:

" CONVENZIONE OPERATIVA PER LA DEFINIZIONE DELLE FORME DI COLLABORAZIONE, SUPPORTO E FORMAZIONE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PARMA CON LA STAZIONE UNICA APPALTANTE GESTITA DALL'UNIONE DELLE VALLI DEL TARO E DEL CENO. APPROVAZIONE. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 06/11/2024

Sottoscritto dal Responsabile  
(GIUDICE UGO)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE DEL PERSONALE - PARTECIPATE -  
SISTEMI INFORMATIVI - PARI OPPORTUNITA'**

**PARERE di REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla proposta n. **3896 / 2024** ad oggetto:

" CONVENZIONE OPERATIVA PER LA DEFINIZIONE DELLE FORME DI COLLABORAZIONE, SUPPORTO E FORMAZIONE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PARMA CON LA STAZIONE UNICA APPALTANTE GESTITA DALL'UNIONE DELLE VALLI DEL TARO E DEL CENO. APPROVAZIONE. "

verificata l'esistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente inerente la legittimità e la regolarità amministrativa del provvedimento

verificata la legittimità dell'eventuale spesa derivante dal presente provvedimento nei termini della corretta imputazione al bilancio dell'ente, della regolare copertura finanziaria e del rispetto degli equilibri di bilancio

valutati gli eventuali riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

ai sensi dell'art. 49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Note:

Parma , 07/11/2024

Sottoscritto dal Responsabile  
(MENOZZI IURI)  
con firma digitale